

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **855/1988** (ECLI:IT:COST:1988:855)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **23/03/1988**; Decisione del **05/07/1988**

Deposito del **21/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14210**

Atti decisi:

N. 855

## ORDINANZA 5-21 LUGLIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 650, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla S.n.c. Fespa di Spelta Carlo ed altro contro Heel Federico, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 650 c.p.c., quale risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976, nella parte in cui non prevede che possa spiegarsi opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ove questa sia stata notificata all'opposto dopo lo scadere del termine di venti giorni a causa della negligenza o comunque dell'impedimento dell'ufficiale notificatore, tempestivamente adito dalla parte, per preteso contrasto con gli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione;

Considerato che, a prescindere dalla validità delle ragioni addotte a sostegno della non manifesta infondatezza della questione, emerge evidente la necessità di operare, in caso di accoglimento della prospettata questione, una profonda modificazione sulla norma impugnata, tale da rendere compatibile la ragionevole perentorietà del termine ivi previsto con la necessità di salvaguardare i diritti di difesa dell'opponente che risultassero in ipotesi lesi;

che una siffatta operazione comporterebbe una attività che è da ascrivere esclusivamente al legislatore, sicché la stessa è preclusa a questa Corte;

che pertanto la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 650 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*